

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Turismo e Attività Sportive
Demanio Marittimo

DETERMINAZIONE 10.03.2008, n. DF/13

Ordinanza Balneare 2008
Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese

Il Direttore Regionale

CONSIDERATA *la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;*

VISTO *il D.P.R. 470 in data 08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;*

VISTA *la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;*

VISTO *il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;*

VISTA *la Legge 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;*

VISTA *la Legge 04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;*

VISTE *le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.*

VISTO *il D.Lgs. n.22 in data 05.02.1997, recante norme sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;*

VISTO *il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;*

VISTO *il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;*

VISTA *la Legge Regionale 17.12.1997, n. 141 e successive integrazioni e modifiche, recante norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;*

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;

VISTO l'atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 51 del 03.03.2003;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 30, 68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Deliberazione n.33 del 23.12.2003 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;

VISTO il Piano Demaniale Marittimo regionale (P.D.M.) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29.07.2004;

VISTA la Determinazione Regionale DC14/13 del 25/01/2008 avente per oggetto: D.P.R. 08/06/1982 n. 470 “Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla Qualità delle acque di Balneazione – anno 2007”- Determinazioni regionali per la stagione balneare 2008;

SENTITI i rappresentanti dei Comuni costieri, la Direzione Marittima e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella riunione del 03.03.2008;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

DETERMINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del litorale abruzzese, la **stagione balneare 2008** è così compresa:

a) dal **20 marzo al 30 ottobre** possono essere esercitate le **attività commerciali**, secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni;

b) dal **10 marzo** possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione, che devono necessariamente essere concluse entro il **15 maggio**;

c) dal **1 maggio al 30 settembre** agli stabilimenti è consentita l'apertura al pubblico per l' elioterapia, e dal **1 giugno al 14 settembre** per la balneazione, **almeno dalle ore 9,30 alle ore 18,30**.

d) ogni stabilimento balneare, nell' arco della stagione balneare come sopra definita, **deve comunque garantire la propria attività almeno dal 1 luglio al 31 agosto**.

ART.2 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti

ART.3 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese E' VIETATO PER TUTTO L'ANNO:

- a) **campeggiare** con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) **adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine**, i magazzini ed i ripostigli e, comunque, usare e/o detenere all'interno degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) **abbandonare rifiuti** ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori;
- d) **realizzare opere**, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
- e) **realizzare qualsiasi opera**, anche se di tipo amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente;
- f) **L'occupazione** (accesso, transito, sosta, fermata) **del demanio marittimo con automezzi**, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere; con attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e Kite surf, che dovranno essere posizionati nelle apposite rastrelliere), moto d'acqua e/o altre attrezzature balneari di nuova generazione, con eccezione di quelli di soccorso, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e di quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni. Limitatamente ai tratti di costa non interessati da interventi di ripascimento in atto, effettuati dalla Regione Abruzzo, l'avvio delle operazioni di livellamento (lavorazione finalizzata ad eliminare la presenza di avvallamenti in modo da rendere più regolare la superficie della spiaggia, senza alterare il profilo longitudinale e trasversale dell'arenile ovvero le quote altimetriche dell'area in concessione) delle spiagge, effettuate all'inizio della stagione, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune e all'Autorità Marittima locale. Nelle operazioni di livellamento ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali non dovranno per nessun motivo essere manomesse le opere del progetto R.I.C.A.M.A. installate a difesa della costa e devono essere salvaguardate le zone segnalate da Associazioni di difesa per l'ambiente per consentire la schiusa delle uova di una specie di uccello protetta "il fratino". Per le aree soggette a ripascimento nell'ambito del Progetto R.I.C.A.M.A. tali operazioni dovranno essere autorizzate dai Comuni competenti previo parere del Servizio regionale Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi operazione sul demanio marittimo, esclusa quella di livellamento, deve essere autorizzato dai Comuni competenti per territorio; la richiesta di autorizzazione deve pervenire da parte del concessionario o dell'Associazione di categoria o della ditta esecutrice dei lavori. Durante la stagione balneare è vietato effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 09.30 alle ore 18.30 allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti. E' consentita la sola sosta di motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purchè sia individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in schiappe, retrostanti lo stabilimento ed attigue al confine ovest della concessione stessa. E' consentito l'accesso nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore

5,00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote per la vigilanza delle spiagge. Ogni mezzo utilizzato deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere almeno 7 giorni prima dall'inizio del periodo di servizio. Tutte le autorizzazioni rilasciate per il transito degli automezzi devono essere trasmesse dal Comune all'Autorità Marittima locale.

g) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere **in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;**

h) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;

2. DURANTE LA STAGIONE BALNEARE E' VIETATO:

a) occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura non finalizzata al salvataggio **la fascia di 5 metri dalla battigia**, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;

b) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto, senza il consenso del concessionario;

c) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;

d) condurre cani o altri animali d'affezione, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua, condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, dovranno essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa ed i loro conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia. I Comuni, nelle aree destinate a spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza, previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo igienico sanitario, zone dove è consentito l'accesso con animali d'affezione, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. Le aree libere destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;

e) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di spazi, appositamente attrezzati come meglio sotto specificato. Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppur provvisorie e ferme restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche nel rispetto delle norme in natura di inquinamento acustico;

f) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune;

g) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13, 00 e le ore 16,00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità;

h) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;

- i) tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò destinate;*
- j) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;*
- k) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti;*
- l) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione.*

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree in concessione:

- a) i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali; i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità Comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione;*
- b) il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero transito, perpendicolare alla battigia, e a carico di entrambe le concessioni confinanti per ml. 2,5 ciascuna;*
- c) ai sensi della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) art. 251 comma 2.2 lett. "e" i concessionari hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione;*
- d) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:*

1.- solo nel periodo invernale e qualora nell'ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni ecc..., ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, ancorchè amovibili, costituiscano patrimonio della ditta concessionaria, possono essere individuate e delimitate nell'ambito della concessione, specifiche aree per un massimo di 100 mq., con una tolleranza del 20%, con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a mt. 2,00; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;

1 bis. – è consentita l'installazione, esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, di delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del mattino seguente.

2.- le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4 comma 1 – lett. "m", qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

- 3.- sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonchè i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termine di legge;
- 4.- le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;
- 5.- TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni, con ciò significando che l'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;
- e) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art.23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti diversamente abili, i concessionari possono, comunque, predisporre percorsi perpendicolari alla battigia. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione o libere ma dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto e comunque a pagamento almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;
- f) sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di mt. 6, nonchè, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie d'ombra pari nel massimo a quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani" e da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare. "Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinate ad ombreggio" si fa riferimento all'art. 12 comma 15 del Piano Demaniale Marittimo Regionale;
- g) gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione delle competenti autorità;
- h) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
- i) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- j) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone;
- k) i servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- l) è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono

controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

- m) i concessionari, cui é riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco;*
 - n) il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d'affezione di piccola taglia (6 – 7 Kg.), in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile. I Concessionari hanno anche la facoltà, nell'ambito del proprio stabilimento e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso per l'accoglienza di animali d'affezione, anche di peso superiore a 7 Kg., salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. Le aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;*
 - o) i concessionari, previa autorizzazione, possono installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri dalla battigia e in una profondità minima d'acqua di metri due, una sola piattaforma galleggiante **esclusivamente** prendisole della grandezza massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione – dalle ore 9.30 alle 18.30. E' vietato utilizzare la piattaforma per tuffi;*
 - p) i concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua - gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;*
 - q) i concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per le attività consentite nei precedenti punti "o" e "p". I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.*
- 2. Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il consenso del concessionario.**

ART.5 - DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.

ART.6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonchè le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.

2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e i Corpi di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11.2.1971 n° 50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 650 del Codice Penale. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare, ai sensi della L. 689/1981 è la Regione Abruzzo – Servizio Demanio Marittimo per finalità Turistico – ricreative.

4. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza che, successivamente all'approvazione del Piano Demaniale Comunale, venissero ad essere in contrasto con le norme di piano, perderanno di efficacia.

IL DIRETTORE REGIONALE
Alba Grossi